

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

IL GIUDICE SPORTIVO

in persona dell'Avv. Mattia Praloran,
ha assunto la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare FIPE R.G. n. GS/2/2024, nei confronti di:

Marcello Raimondo FACCIPONTE, cod. fed. 605291, società A.S.D. Palestra Olimpica, cod. affiliazione n. 1901001;

- Tecnico Responsabile e Accompagnatore -

Laura Lucia Gioacchina FRANGIAMONE, cod. fed. 726993, nella sua qualità di Dirigente munito di legale rappresentanza della Società Sportiva affiliata A.S.D. Palestra Olimpica, cod. affiliazione n. 1901001;

- Presidente -

A.S.D. Palestra Olimpica, cod. affiliazione n. 1901001;

- affiliata -

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 08.04.2024 perveniva via e-mail agli indirizzi della Segreteria Federale una segnalazione per mezzo della quale veniva portato a conoscenza degli Organi di Giustizia Federale FIPE un fatto avente potenziale rilievo disciplinare.

In particolare, in data 7 Aprile 2024 in Enna, presso la palestra Kore nella manifestazione denominata "Coppa Italia Distensione su Panca M/F", l'atleta Giovanni STRANO avrebbe potuto prendere parte alle operazioni di peso in ritardo e si sarebbe visto annullare una prova di panca piana per ritardato ingresso in pedana e un'altra prova (quella di kg 85) perché il tecnico non sarebbe stato presente alla firma, in quanto impegnato nelle proprie operazioni di peso per la sua competizione senior kg 88.

In particolare, viene riferito che il tecnico FACCIPONTE partecipava alla medesima manifestazione anche in qualità di atleta, oltre che di Tecnico Accompagnatore.

Pertanto, lo stesso non era costantemente presente ad assistere i propri atleti nel momento in cui questi effettuavano le loro prove, ingenerando pertanto le difficoltà sopra addotte, proprio in quanto anche il Tecnico FACCIPONTE doveva sottoporsi alle operazioni di peso per la propria categoria.

Qualificato l'atto pervenuto a mezzo e-mail dal sig. STRANO quale istanza dell'interessato tempestivamente proposta (artt. 22, comma 1, lett. c) e 23 Regolamento di Giustizia Sportiva Federale FIPE), essendo stato denunciato il comportamento di un tesserato tenuto nel corso di una gara, sussiste la competenza in capo al Giudice Sportivo (art. 14, co. 3, lett. d) e e), Regolamento di Giustizia Sportiva FIPE).

Questo giudice disponeva quindi l'iscrizione del procedimento nel registro generale.

Non emergendo dai referti arbitrali particolari dettagli in merito alla vicenda, il Giudice Sportivo provvedeva a richiedere, ex art. 26, co. 2, Regolamento di Giustizia FIPE, con atto dd. 30.04.2024 l'invio di una relazione dettagliata sui fatti da parte dell'U.d.G. Giovanni PIRO, per quanto di sua conoscenza, nonché specificazioni alla parte istante, scritti che dovevano pervenire entro il giorno 06.05.2024.

In data 03.05.2024 veniva inviata la relazione dell'U.d.G. Giovanni PIRO e nella medesima data perveniva l'integrazione richiesta al signor STRANO.

Dalla documentazione acquisita da questo Giudice emergevano potenziali comportamenti aventi rilievo disciplinare commessi dal Tecnico Accompagnatore Marcello Raimondo FACCIPONTE, nonché, ai sensi del Regolamento di Giustizia Sportiva FIPE, anche dell'Affiliata per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva, nonché del suo legale rappresentante *pro tempore*.

In particolare, il Tecnico Accompagnatore Marcello Raimondo FACCIPONTE avrebbe omesso di assistere costantemente l'atleta minorenne Giovanni STRANO tanto nelle fasi preparatorie che durante la competizione, in quanto contemporaneamente impegnato quale atleta, impedendone così la effettiva tutela dei propri diritti ed interessi in relazione alla competizione, non effettuando così un corretto controllo tecnico e non permettendo, stante la sua assenza, la eventuale valutazione e presentazione di eventuali reclami.

Comportamento commesso in violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede sportiva, nonché il violazione del Titolo I – Norme generali, Obblighi, Divieti, Sanzioni e Reclami del Programma Attività Agonistica Federale 2024.

Con conseguente responsabilità diretta da parte dell'Affiliata e del suo legale rappresentante *pro tempore* per non avere predisposto la sostituzione del tecnico impegnato in più ruoli e parallela responsabilità oggettiva per la violazione commessa dal tecnico stesso.

Alla luce delle dichiarazioni raccolte, questo Giudice identificava gli interessati nei soggetti indicati in intestazione e fissava, per il giorno 17.05.2024, la data in cui avrebbe assunto la pronuncia, concedendo alle persone interessate il termine previsto dall'art. 25 Regolamento di Giustizia Sportiva FIPE.

In data 11.05.2024 perveniva memoria difensiva da parte del Tecnico Accompagnatore Marcello Raimondo FACCIPONTE.

Nessuna memoria difensiva perveniva per conto dell'A.S.D. Palestra Olimpica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura degli atti emerge la responsabilità del signora Marcello Raimondo FACCIPONTE, del Presidente Laura Lucia Gioacchina FRANGIAMONE e della A.S.D. Palestra Olimpica, la cui condotta deve essere valutata come contraria ai principi di giustizia sportiva.

1. Pare innanzitutto opportuno evidenziare come, a fondamento dell'ordinamento sportivo, vi sia la regola – comune a tutte le discipline – per cui i consociati sono tenuti a serbare comportamenti consoni ai principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina, principi peraltro recepiti dalle normative interne delle singole FSN, EPS e DSA.

Per quanto concerne, in particolare, la FIPE, ai sensi dell'art. 10 del relativo Statuto, tutti i tesserati e gli affiliati sono tenuti all'osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo in ossequio ai principi di lealtà, correttezza e disciplina (cfr. art. 10 Statuto FIPE, per cui *“I tesserati, gli affiliati e tutti coloro che aderiscono alla Federazione sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto ed ogni disposizione emanata dagli Organi Federali, i Regolamenti Tecnici specifici di ogni Disciplina Sportiva, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia Sportiva, le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, nonché il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI ed ogni altro regolamento emanato dagli Organi Federali”*); art. 1, comma 1, Regolamento di Giustizia Sportiva Federale *“Gli affiliati ed i Tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della correttezza e della rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale”*; art. 8.1, Regolamento di Giustizia Sportiva Federale *“Tutti coloro che intendono far parte della FIPE devono aderirvi secondo le disposizioni previste nello Statuto e nel Regolamento Organico Federale e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai componenti Organi Federali. Sono, altresì, tenuti ad osservare ed applicare le Norme Sportive Antidoping, il Codice di comportamento etico-sportivo, il Codice della Giustizia Sportiva e ogni altra norma regolamentare emanata dal C.O.N.I., nonché i Regolamenti Federali, ai quali è fatto automatico rinvio e che si accettando incondizionatamente”*; art. 8.2, Regolamento di Giustizia Sportiva Federale *“Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano ad operare con assoluta lealtà, probità e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta”*).

1.2. In merito alla condotta serbata dagli incolpati, è altresì opportuno richiamare i principi generali in materia civilistica di cui all'art. 2048 Codice civile e artt. 40 ss. c.p..

In particolare, in capo all'allenatore vige il dovere di sorvegliare gli allievi, con particolare riferimento agli atleti minorenni, come nella presente vicenda l'atleta Giovanni STRANO.

Tali obblighi derivano dalla posizione di garanzia che sorge in applicazione del combinato disposto degli artt. 40 ss. c.p. e art. 2048 c.c., il quale prevede esplicitamente che *“[...] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha altresì statuito che associazione e allenatore assumono i doveri di protezione enunciati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e che tali devono essere commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10516 del 28 aprile 2017).

Sul piano disciplinare sportivo, la condotta che lede i principi evidenziati implica una necessaria violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sia da parte del Tecnico Accompagnatore che dell'Affiliata e del suo Presidente.

2. Nel caso di specie risulta sufficientemente provata e in parte ammessa la commissione dell'illecito disciplinare da parte del signor Marcello Raimondo FACCIPONTE e, quindi, la sussistenza della responsabilità anche in capo alla Società Sportiva, e del suo legale rappresentante.

2.1. I fatti addotti nell'istanza proposta dal signor STRANO, esercente la responsabilità sul minore Giovanni STRANO, devono ritenersi in parte provati ed attendibili.

Sebbene nel verbale di gara non sia menzionato alcunché della vicenda, l'U.d.G. Giovanni PIRO affermava nella propria relazione scritta che le operazioni di peso si sono concluse oltre il termine a causa dell'elevato numero di atleti.

Il medesimo afferma altresì che *“L'atleta Strano Giovanni si è attardato per il primo round, consumando il minuto a disposizione per effettuare la prova, con la conseguenza che gli U.d.G. al giudizio hanno decretato la prova non valida”*.

Il PIRO precisa poi che l'atleta STRANO effettuava positivamente il secondo tentativo a kg 80 e *“non ha comunicato nessun passaggio per il terzo round entro i 60 secondi dalla fine della prova del secondo round”*.

L'U.d.G. precisa che al momento della chiamata alla prova a kg 81, il signor Massimiliano STRANO *“ha chiesto il passaggio a kg 85, che chiaramente i colleghi addetti ai passaggi non hanno confermato come da regolamento; si chiarisce che il tecnico accompagnatore Prof. Facciponte Marcello non era presente, in quanto era in sala peso per la pesatura della categoria kg 88 in cui ha gareggiato (pesatura ore 18:32 – terzo round effettuato dall'atleta Giovanni Strano ore 18:33)”*.

Lo stesso incolpato signor FACCIPONTE dichiara nella propria memoria che *“in base alla coincidenza degli orari di pesatura e di gara non avrei potuto essere presente in alcuni momenti della gara , quindi per cui avevo già avvisato tutti i membri della squadra, di una mia eventuale assenza momentanea”*.

Il medesimo riferisce altresì che in occasione della seconda prova l'atleta STRANO sarebbe stato assistito da un collaboratore della società, tale signor Savio INTORRE.

Tuttavia, della presenza del collaboratore nulla viene riferito da parte dell'U.d.G. PIRO, né dall'istante STRANO e quindi, quanto meno, si deve presumere che il signor INTORRE, anche qualora presente, non avesse effettuato alcun intervento.

A riprova di ciò, si legge nell'istanza, che più volte all'atleta veniva chiesta la firma del tecnico, che però non era presente.

Le difese addotte dall'incolpato Marcello Raimondo FACCIPONTE non risultano pertanto sufficienti al fine di poterlo esentare dalle responsabilità poc'anzi esposte, che risultano sufficientemente provate.

2.2. La condotta posta in essere dal signor Marcello Raimondo FACCIPONTE deve qualificarsi come dolosa e integra la violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità sportiva.

Tanto l'atleta tesserato, quanto il genitore accompagnatore – che non essendo tesserato presso la Federazione nulla è tenuto a sapere in merito ai regolamenti – in occasione della manifestazione ripongono un legittimo affidamento nella presenza e sulla competenza del Tecnico Accompagnatore. Seppure non si rinvenga un mansionario specifico della figura del Tecnico Accompagnatore nella normativa federale, se ne possono comunque delineare i compiti.

Anzitutto, il Tecnico Accompagnatore, in quanto Tecnico, è il soggetto preposto a verificare che il proprio atleta esegua correttamente il gesto atletico e che possa, sotto l'occhio del tecnico stesso, migliorare il proprio risultato nel corso della gara.

Inoltre, spettano al Tecnico Accompagnatore tutti quei compiti che sono richiamati nel PAAF, quali – a titolo non esaustivo – la eventuale presentazione di reclami in sede di gara.

Nella presente vicenda risulta incontrovertibilmente che l'atleta abbia avuto delle difficoltà tanto nella fase di ingresso per l'esecuzione della prima prova, quanto nell'indicazione di eventuali progressioni di gara.

Il Tecnico Accompagnatore avrebbe dovuto essere presente in tali momenti cruciali.

Il Tecnico avrebbe dovuto pertanto presenziare le fasi prodromiche all'ingresso in pedana e intervenire tempestivamente per evitare il ritardo nell'ingresso in campo, se non cagionato da sua colpa.

Inoltre il tecnico medesimo, in fase successiva avrebbe dovuto verificare il motivo per cui l'atleta STRANO non si era presentato nel termine per effettuare la sua prima prova e valutare la presentazione di eventuali reclami.

Inoltre, lo stesso Tecnico Accompagnatore avrebbe dovuto verificare unitamente al proprio atleta se effettuare il successivo tentativo a kg 81 oppure a kg 85 e, se non ritenuto opportuna la seconda scelta, fornire le adeguate motivazioni tecniche tanto all'atleta, quanto al genitore presente.

Tale chiarimento non è di certo stato rilasciato dal signor FACCIPONTE, né dal signor INTORRE.

Si deve certamente affermare che il Tecnico Accompagnatore, soprattutto in presenza di atleti minorenni, abbia l'obbligo di seguire costantemente gli stessi e, se risultano difficoltà organizzative per la contemporanea partecipazione alla sua gara, deve predisporre le idonee sostituzioni.

Per idonee sostituzioni si deve, però, intendere la presenza di un altro Tecnico qualificato, non essendo sufficiente la sola presenza di un collaboratore, il cui ruolo non era neppure chiaro ai consociati presenti.

Deve pertanto concludersi per la responsabilità disciplinare del signor Marcello Raimondo FACCIPONTE.

2.3. Dall'accertamento della responsabilità disciplinare del tesserato Marcello Raimondo FACCIPONTE discende, ai sensi dell'art. 9, co. 4, Regolamento di Giustizia Sportiva Federale, la responsabilità della società affiliata A.S.D. Palestra Olimpica.

L'affiliata è in questo caso chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva da parte del Tecnico Accompagnatore.

La medesima è altresì chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta, per non avere adottato le necessarie cautele nella sostituzione del Tecnico Accompagnatore occupato contemporaneamente nella sua gara.

Inoltre, l'Affiliata avrebbe dovuto vietare al Tecnico Accompagnatore di partecipare in qualità di atleta nella medesima manifestazione in mancanza di idonei sostituti dello stesso per il periodo in cui era impegnato nella propria gara.

2.4. Infine, ai sensi dell'art. 9, co. 2, Regolamento di Giustizia Sportiva FIPE, non rinvenendosi prova del contrario e sussistendo la responsabilità dell'Affiliata, deve ritenersi corresponsabile il Dirigente munito di legale rappresentanza della A.S.D. Palestra Olimpica, signora Laura Lucia Gioacchina FRANGIAMONE.

3. Alla luce delle considerazioni poc'anzi esposte, occorre soffermarsi brevemente sulla qualità e sulla misura delle sanzioni (art. 44 Regolamento di Giustizia Sportiva FIPE).

3.1. In considerazione dello svolgimento dei fatti e del comportamento serbato dal Tecnico Accompagnatore Marcello Raimondo FACCIPONTE, resosi responsabile dell'aver violato i principi di lealtà, probità, correttezza e disciplina sportiva, per non avere correttamente seguito l'atleta Giovanni STRANO e non avere provveduto ad una sua idonea sostituzione nei momenti in cui il tecnico era impegnato nella sua competizione, si deve comunque riconoscere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 47, co. 2, Regolamento di Giustizia Sportiva FIPE.

Al signora FACCIPONTE deve pertanto essere irrogata la sanzione della squalifica per giorni 30, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a giorni 20.

3.2. Per quanto concerne la responsabilità oggettiva e diretta della A.S.D. Palestra Olimpica, si ritiene congrua la sanzione dell'ammenda di € 500,00, in considerazione del fatto che il comportamento

illecito è stato posto in essere dal Tecnico Accompagnatore della società medesima, senza che la stessa abbia comunque esercitato un effettivo controllo sull'operato del medesimo.

3.3. Con riferimento alla posizione del Dirigente munito di legale rappresentanza Laura Lucia Gioacchina FRANGIAMONE, deve ritenersi congrua la sanzione dell'ammonizione.

PQM

Visti gli artt. 10, 27, 30 Statuto FIPE, 8, 9, commi 1 e 2, 14, comma 3, lett. c) e d), 24, 25, 26, 42 e 43, comma 1, 44 del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva

IRROGA

- al signor Marcello Raimondo FACCIPONTE, cod. fed. 605291, nella sua qualità di Tecnico Responsabile e Accompagnatore della società A.S.D. Palestra Olimpica, cod. affiliazione n. 1901001, la sanzione disciplinare della squalifica per giorni 20;
- alla società A.S.D. Palestra Olimpica, cod. affiliazione n. 1901001, la sanzione dell'ammenda di € 500,00
- alla signora Laura Lucia Gioacchina FRANGIAMONE, cod. fed. 726993, nella sua qualità di Dirigente munito di legale rappresentanza della A.S.D. Palestra Olimpica, cod. affiliazione n. 1901001, la sanzione disciplinare dell'ammonizione.

Manda alla Segreteria per la comunicazione, senza indugio, della presente decisione alle parti interessate Marcello Raimondo FACCIPONTE, Laura Lucia Gioacchina FRANGIAMONE, A.S.D. Palestra Olimpica, nonché alla Procura Federale e per la sua pubblicazione.

Bolzano, lì 17.05.2024.

Il Giudice Sportivo
Avv. Mattia Praloran